



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di PATTI

N. 30/2024 Prot.

Ai Colleghi Magistrati
Sede

Al Direttore
Sede

Alle Segreterie P.M.
Sede

All'Ufficio Ricezione Atti
Sede

All'Ufficio Portale N.D.R. - P.D.P.
Sede

Ai V.P.O.
Sede

Ai Dirigenti Sezioni Polizia Giudiziaria
Sede

e p.c.

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Messina

Al Presidente del Tribunale di Patti

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Presidente della Camera Penale di Patti

Oggetto: Regolamento del Ministro della Giustizia n. 217 del 29.12.2023: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) e dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011 n. 44».

Introduzione

Come è noto, in data 30.12.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 303 del 30-12-2023) il nuovo regolamento del Ministro della Giustizia n. 217 del 29.12.2023, diretto a dare una prima attuazione pratica al nuovo processo penale telematico, così come previsto ed imposto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia in materia penale).

In particolare, l'art. 87 del suddetto decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto alcune disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, prevedendo che il Ministro della giustizia, con proprio decreto (regolamento), da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il CSM e il Consiglio Nazionale Forense, avrebbe emanato da un lato "... le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale...", dall'altro avrebbe previsto una serie di possibili deroghe, stabilendo specificatamente "... gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione."¹.

Ebbene, il regolamento del Ministro della Giustizia n. 217 del 29.12.2023 è diretto a dare attuazione a tale ultima disposizione (art. 87), prevedendo specificatamente:

- le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, venendosi così ad instaurare, rispetto a tali atti, un vero e proprio "doppio binario" (modalità cartacea - analogica e/o telematica di deposito dell'atto, indifferentemente);
- le tipologie di atti per cui devono ormai essere adottate obbligatoriamente ed esclusivamente modalità telematiche di deposito;
- gli uffici giudiziari (Procura della Repubblica, Ufficio Gip, Tribunale, etc.) rispetto ai quali si applicano tali regole;
- i termini di transizione del nuovo regime di deposito.

Come si potrà notare, il Ministero della Giustizia, con il regolamento n. 217 del 29.12.2023, ha adottato una scelta di "estrema prudenza", ben conscio delle estreme difficoltà tecniche che il nuovo sistema di deposito telematico degli atti penali (c.d. "APP") sta procurando in tutti gli uffici giudiziari.

Tale circostanza non deve sorprendere dal momento che il Ministero ha inviato per la sperimentazione il nuovo sistema "APP" presso alcuni uffici giudiziari "pilota" (per es. Procure di Milano, Napoli, Roma, etc.) solamente in data 1.10.2023, dunque con non poco ritardo.

Il Regolamento del Ministro della Giustizia n. 217 del 29.12.2023 è dunque frutto di una politica di compromesso, essendo diretto da un lato ad assicurare l'esigenza di far partire comunque, con il nuovo anno, la digitalizzazione del processo penale, - considerata una delle tappe fondamentali (c.d. "milestone") per la realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. nel settore giustizia - , dall'altro volendo evitare la totale paralisi della macchina giudiziaria, imponendo in modo massivo e totalizzante un sistema telematico ancora non perfettamente funzionante e certamente non esente da vizi di natura tecnica.

Proprio per questi motivi, il regolamento n. 217, come meglio si vedrà in seguito, prevede

¹ Art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. (Omissis).

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. - 7. (Omissis).»

per i “soggetti abilitati interni” (ossia magistrati - in particolare, PM e GIP -, cancellerie e segreterie) la possibilità dell’utilizzo del sistema del “doppio binario” per una gamma assai ampia di atti penali, limitando in pratica l’utilizzo obbligatorio della modalità telematica ai soli “atti, documenti, richieste e memorie” relativi ai procedimenti di archiviazione ex artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cpp e di riapertura delle indagini ex art. 414 cpp (dunque nella sola fase delle indagini preliminari).

Il regolamento, invece, si mostra più “drastico” con i difensori, prevedendo per costoro l’utilizzo obbligatorio della modalità telematica per una categoria molto più ampia di atti penali, ossia tutti i “depositi nella fase delle indagini preliminari”, nonché nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cpp e di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cpp (dunque in parallelo con quanto previsto per i “soggetti abilitati interni” di cui sopra), nonché ancora per quanto riguarda la nomina del difensore, la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 cpp, con l’eccezione di alcuni atti, sempre riguardanti la fase delle indagini preliminari, di cui meglio si dirà in seguito.

Art. 1: ambito di applicazione

L’art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione del regolamento, prevedendo espressamente: “Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.”.

Art. 2: modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44

L’art. 2 stabilisce una lunga serie di modifiche al D.M. n. 44 del 21.2.2011, prevedendo ed integrando le definizioni normative già introdotte da precedenti disposizioni, fra cui, per es., quelle relative al “portale dei depositi telematici”, al “portale delle notizie di reato”, al “servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, alla “firma elettronica qualificata”, etc..

Si rinvia espressamente a tale articolo.

Art. 3:

Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime.

L’art. 3 costituisce il vero fulcro del regolamento, individuando in pratica gli uffici giudiziari e le tipologie di atti rispetto ai quali devono essere obbligatoriamente adottate modalità telematiche di deposito (dunque con esclusione del c.d. doppio binario), oppure rispetto ai quali possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito (dunque con ammissione del doppio binario).

In particolare, l’art. 3 I comma del regolamento prevede che “ ... a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento (**dunque a partire dal 14.1.2024**), durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale; b) procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all’ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.”.

Ne consegue che a partire dal 14.1.2024, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie deve tendenzialmente avvenire con modalità telematiche nelle Procure della Repubblica presso il tribunale, nell'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e nella Procura Generale, presso la corte di appello, limitatamente, in quest'ultimo caso, al procedimento di avocazione.

Tale deposito telematico, però, non è obbligatorio per tutti gli atti e per tutti i soggetti allo stesso modo.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento, a decorrere dal 14.1.2024 e sino al 31 dicembre 2024, nelle Procure della Repubblica, negli uffici Gip e nella procura generale (limitatamente, in quest'ultimo caso, al procedimento di avocazione), il deposito da parte dei "soggetti abilitati interni" (si è già detto, PM, Gip, Segreterie PM, Cancellerie Gip) di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ammettendosi dunque il c.d. doppio binario.

Sempre ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento, a decorrere dal 14.1.2024, invece, nelle Procure della Repubblica, negli uffici Gip e nelle procure generali (sempre limitatamente, in quest'ultimo caso, al procedimento di avocazione) il deposito da parte dei "soggetti abilitati interni" di atti, documenti, richieste e memorie deve svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche, non essendo ammesso dunque il c.d. doppio binario, nell'ambito dei procedimenti di archiviazione ex artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cpp e di riapertura delle indagini ex art. 414 cpp (dunque sempre nella sola fase delle indagini preliminari).

Invece, ai sensi dell'art. 3 comma 8 del regolamento, a decorrere dal 14.1.2024, nelle Procure della Repubblica e negli uffici Gip, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie deve aver luogo necessariamente con modalità telematiche, non essendo ammesso dunque il c.d. doppio binario, con riguardo a tutti i "depositi nella fase delle indagini preliminari", nonchè nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cpp e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cpp (dunque in parallelo con quanto previsto per i "soggetti abilitati interni" di cui sopra), nonchè ancora per quanto riguarda la nomina del difensore, la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 cpp, con l'eccezione di alcuni atti, sempre riguardanti la fase delle indagini preliminari.

L'ultima parte del comma 8, infatti, prevede tali eccezioni, stabilendo espressamente che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche (essendo ammesso dunque il doppio binario) nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Come già notato in precedenza, dunque, il regolamento si mostra più "drastico" con i difensori, prevedendo per costoro l'utilizzo obbligatorio della modalità telematica per una categoria molto più ampia di atti penali.

L'art. 3 del regolamento, da ultimo, sposta nel tempo, procrastinandola ben oltre tutto l'anno 2024, l'obbligatorietà dei depositi telematici di atti, documenti, richieste e memorie da eseguirsi, rispettivamente, presso il Giudice di Pace, il Tribunale dibattimentale di primo grado, la Corte di Appello, la Corte di Cassazione, la Procura dei Minorenni ed il Tribunale dei Minorenni, il Tribunale Misure di prevenzione, il Tribunale di Sorveglianza, etc..²

Si rinvia espressamente, sotto questo aspetto, all'art. 3 del regolamento ed alle diverse scansioni temporali ivi previste, esposte in modo non sempre del tutto chiaro.

² Più in particolare, dall'1 gennaio 2025 per i tribunali dibattimentali di primo grado e dal 30 giugno 2025 per le corti di appello e per la corte di cassazione, il deposito degli atti dovrà invece avvenire "esclusivamente con modalità telematiche". Ancora, dall'1 gennaio 2026 l'obbligo del deposito telematico degli atti riguarderà anche Giudice di Pace, uffici minorili (Procura della Repubblica e Tribunale dei Minorenni), Tribunale Misure di Prevenzione, Tribunale di Sorveglianza, Esecuzione, Rogatorie.

Art. 4 Abrogazioni

L'art. 4 del regolamento prevede alcune abrogazioni, fra cui assume particolare importanza l'abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ossia dal 14.1.2024, dei decreti del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023 e del 18 luglio 2023 in materia di «Portale deposito atti penali (PDP)»³.

Conseguenze pratiche e modalità operative

Alla luce del suddetto regolamento, si possono trarre le seguenti conclusioni operative:

1. I colleghi PM e le relative Segreterie PM, a partire dal 14.1.2024, dovranno inoltrare al Gip tutte le richieste di archiviazione e gli atti successivi (avviso alla P.O., etc.) obbligatoriamente tramite deposito telematico da effettuarsi con il sistema denominato "APP".
2. I colleghi PM e le relative Segreterie PM, a partire dal 14.1.2024, dovranno inoltrare al Gip tutte le richieste di riapertura delle indagini ex art. 414 cpp obbligatoriamente tramite deposito telematico, da effettuarsi con il sistema denominato "APP".
3. I colleghi della Procura Generale e le relative Segreterie, a partire dal 14.1.2024, in caso di avocazione del procedimento in fase di indagini preliminari, dovranno obbligatoriamente utilizzare il deposito telematico, da effettuarsi con il sistema denominato "APP".
4. I colleghi Gip e le relative Cancellerie, a partire dal 14.1.2024, dovranno gestire tutto il procedimento di archiviazione di loro competenza (decreto di archiviazione, fissazione udienza camerale, imputazione coatta, etc.) ricorrendo obbligatoriamente al deposito telematico di tali atti, da effettuarsi con il sistema denominato "APP".
5. I difensori, non diversamente da quanto avviene attualmente, devono necessariamente inviare in Procura con modalità telematica, utilizzando il consueto canale PDP, le denunce/querele presentate a nome dei propri assistiti; la nomina del difensore, la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 cpp; tutti gli atti riguardanti il procedimento di archiviazione (per es. opposizione alla richiesta di archiviazione); tutti gli atti successivi all'avviso ex art. 415 bis cpp (memorie, documenti, richieste di interrogatorio, etc.).
6. I difensori, inoltre, a partire dal 14.1.2024, dovranno necessariamente inviare in Procura con modalità telematica, utilizzando sempre il consueto canale PDP, tutti gli altri atti comunque riguardanti l'intera, variegata fase delle indagini preliminari ("depositi nella fase delle indagini preliminari") (per es., richiesta di incidente probatorio, richiesta di sostituzione di misura cautelare, etc.).

³ Si riporta l'art. 4 del regolamento:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, comma 4, 30, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali (PDP)» e del 18 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali - Avvio fase di sperimentazione» sono abrogati.

7. Fanno eccezione a quanto stabilito nel precedente punto 6, esclusivamente, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie nell'ambito dei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari; in tali casi, dunque, è ancora consentito il deposito da parte dei difensori con modalità non telematiche (c.d. doppio binario).

---0---

Le presenti disposizioni avranno efficacia, come già detto, **a partire dal 14.1.2024**, data di entrata in vigore del regolamento.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle sue disposizioni.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Patti, li 8.1.2024

Il Procuratore della Repubblica
Angelo Vittorio Cavallo

